

Tax Credit beni strumentali cumulabile con altre agevolazioni

Il credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali, introdotto dall'[art. 1](#), commi 184-197, della legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è cumulabile con altre agevolazioni, nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente tale possibilità: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la [Risposta all'istanza di interpello 2 febbraio 2021, n. 75](#).

Già con la [Risposta all'istanza di interpello 16 settembre 2020, n. 360](#), l'Agenzia aveva affermato la cumulabilità del tax credit beni strumentali con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. La misura è inoltre cumulabile con il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'[art. 1](#), commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).

Si ricorda che sono esclusi dall'agevolazione in esame gli investimenti relativi a:

1. veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Si tratta dei beni di cui all'[art. 164, comma 1](#), del Tuir;
2. beni per i quali il [D.M. 31 dicembre 1988](#) prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
3. fabbricati e costruzioni;
4. beni di cui all'[Allegato 3](#), annesso alla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Si tratta delle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, delle condotte

utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, nonché del materiale rotabile, ferroviario e tramviario;

5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti – in concessione e a tariffa – nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

(MF/ms)

Versamenti da cartelle di pagamento rinvolti a fine marzo

Il decreto legge 30 gennaio 2021 n. 7 ha nuovamente apportato modifiche alla legislazione emergenziale che riguardano sia i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento sia i termini, iniziali e finali, di notifica degli atti impositivi.

Viene in primo luogo modificato l'art. 68 del DL 18/2020 posticipando di un ulteriore mese (dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021) la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.

Ai sensi del menzionato art. 68, "i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione", di conseguenza il pagamento slitta al 31 marzo 2021.

Sono da ritenersi sospese altresì le rate da dilazioni dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 che scadono dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021; il pagamento deve quindi avvenire entro

il 31 marzo 2021.

La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito INPS, altresì per gli accertamenti esecutivi dei Comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l'art. 68 del DL 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.

Secondo il censurabile orientamento da sempre fatto proprio dall'Agenzia delle Entrate, la sospensione non trova applicazione per gli accertamenti esecutivi emessi dalla stessa (per tutte, vedasi la circolare 20 marzo 2020 n. 5). Poi, si incide sul termine dell'art. 152 del DL 34/2020, suspendendo sino al 28 febbraio 2021 (e non più sino al 31 gennaio 2021) i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Lo stesso dovrebbe potersi dire per le attività cautelari, si pensi al fermo e all'ipoteca esattoriale.

Relativamente ai termini di notifica, non viene intaccato l'art. 68 comma 4-bis lettera b) ultimo periodo del DL 18/2020, secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022. L'anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), continua pertanto a scadere, se si tratta di liquidazione automatica, non il 31 dicembre 2020 bensì il 31 dicembre 2022. Viene però modificato l'art. 157 del DL 34/2020, posticipando l'emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale (nonché di altri atti "minori" come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche).

Questi avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, ora si posticipa prevedendo che l'emissione avverrà tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Viene di conseguenza introdotta una breve proroga dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento, proroga che non è più di un anno bensì di quattordici mesi. Dunque, per effetto dell'art. 157 comma 3 del DL 34/2020 così come modificato dal DL 7/2021:

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della

cartella da 36-bis scade non il 31 dicembre 2021 ma il 28 febbraio 2023;

- per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella da 36-ter scade, rispettivamente, il 29 febbraio 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).

Sui termini di notifica degli altri atti impositivi, viene modificato l'art. 157 comma 1 del DL 34/2020. La notifica sarebbe dovuta avvenire, prima del decreto legge 7, dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, ora, può avvenire dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

Rimane fermo che l'emissione dell'atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

Rimane lo slittamento al 2022 dei termini per le cartelle scaduti a fine 2020

Ciò non riguarda solo gli accertamenti esecutivi (relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP) ma ogni atto impositivo (avvisi di recupero dei crediti d'imposta, avvisi di liquidazione ...), con l'eccezione della fiscalità locale.

Tenendo conto di quanto esposto, entro il 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione). La notifica avverrà però dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

Va ricordato che, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).

(MF/ms)

Conou 2021: novità per i produttori di oli minerali

Ad inizio anno la presente circolare intende segnalare il [sito internet del Consorzio degli Oli](#), al quale aderiscono per legge coloro che immettono sul mercato gli oli minerali. Si chiama Consorzio Nazionale per la gestione, la raccolta e il trattamento degli Oli minerali Usati e si occupa di garantire la raccolta degli oli usati e il loro trattamento per evitare inquinamento e recuperare materie prime.

Lo statuto è stato aggiornato nel 2017 ed è consultabile sul sito del consorzio.